



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO POZZUOLI

Largo San Paolo, s.n.c. - Tel. 081/5261160

e-mail [ucpozzuoli@mit.gov.it](mailto:ucpozzuoli@mit.gov.it) - PEC [cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it](mailto:cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it) - Sito web [www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli](http://www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli)

### ORDINANZA n. (vedasi stringa in alto)

#### GOLFO DI POZZUOLI (NA) – MEDE ELASTICHE CONNESSE A STAZIONI SOTTOMARINE DI MONITORAGGIO DI EVENTI SISMICI OSSERVATORIO VESUVIANO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- CONSIDERATA:** la presenza all'interno del Golfo di Pozzuoli di nr.03 mede elastiche asservite alle stazioni sottomarine di monitoraggio per gli eventi sismici dotate di moduli presenti sul fondo marino contenenti strumentazioni per l'acquisizione di dati geofisici di proprietà dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
- VISTO:** la nota dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia assunta a prot. N. 8440 in data 08.06.2023;
- VISTA:** la prescrizione dei segnalamenti marittimi nr. 004/2015 rilasciata dal Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Napoli datata 17.04.2015;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2000, n. 135 recante i limiti di giurisdizione territoriale marittima del Circondario marittimo di Pozzuoli, compresa tra la foce del fiume Garigliano e il quartiere Bagnoli del Comune di Napoli escluso;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 – “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO:** il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera I), D. Lgs. n. 112/1998, che attribuisce ai Comuni costieri competenti per territorio le funzioni amministrative e gestorie sul demanio marittimo;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- VISTA:** la Convenzione di Londra del 20.10.1972 sul Regolamento internazionale per prevenire degli abbordi in mare (ColReg '72), resa esecutiva con Legge n.1085 del 27.12.1977;
- VISTA:** la necessità di tutelare le tre Mede Elastiche connesse alle stazioni sottomarine di monitoraggio di eventi sismici installate sul fondale del Golfo di Pozzuoli;
- CONSIDERATA:** la necessità di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

### RENDE NOTO

Nello specchio acqueo situato all'interno del Golfo di Pozzuoli (NA), meglio evidenziato nella planimetria allegata, sono presenti nr. 03 (tre) MEDE ELASTICHE di colore giallo, sormontate da un miraglio radarabile, per il monitoraggio di eventi sismici, dotate di moduli ancorati sul fondo del mare contenente la strumentazione per l'acquisizione di dati geofisici all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

I predetti segnalamenti sono di seguito rappresentati e individuati dalle coordinate geografiche (DATUM WGS84):

➤ **1. Primo segnalamento (MEDAELASTICA CFBA)**

- a) Posizione: Lat. 40°48.6' N – Long. 014°07.3'E;
- b) Tipologia: segnale speciale;
- c) Supporto: boa;
- d) Colore: giallo;
- e) Miraglio: radarabile ad "X";
- f) Luce:
  - Altezza: s.l.m.m. : 3 mt;
  - Colore: gialla;
  - Caratteristica luminosa: luce **1sec.**, eclisse **1** sec., luce **1sec.**, eclisse **1** sec., luce **1sec.**, eclisse **1** sec., luce **1sec.**, eclisse **1** sec., luce **1sec.**
  - eclisse 11 sec. = periodo 20 secondi**
  - Portata luminosa: 3 Nm;
  - Visibilità: a giro di orizzonte.



➤ **2. Secondo segnalamento (MEDAELASTICA CFBB)**

- a) Posizione: Lat. 40°48.3' N – Long. 014°08.0'E;
- b) Tipologia: segnale speciale;
- c) Supporto: boa;
- d) Colore: giallo;
- e) Miraglio: radarabile ad "X";
- f) Luce:
  - Altezza: s.l.m.m. : 3 mt;
  - Colore: gialla;
  - Caratteristica luminosa: luce **1sec.**, eclisse **1** sec., luce **1sec.**, eclisse **1** sec., luce **1sec.**, eclisse **1** sec., luce **1sec.**, eclisse **1** sec., luce **1sec.**
  - eclisse 11 sec. = periodo 20 secondi**
  - Portata luminosa: 3 Nm;
  - Visibilità: a giro di orizzonte.



➤ **3. Secondo segnalamento (MEDAELASTICA CFBC)**

- a) Posizione: Lat. 40°48.5' N – Long. 014°08.7'E;
- b) Posizione: Lat. 40°48.3' N – Long. 014°08.0'E;
- c) Tipologia: segnale speciale;
- d) Supporto: boa;
- e) Colore: giallo;
- f) Miraglio: radarabile ad "X";
- g) Luce:
  - Altezza: s.l.m.m. : 3 mt;
  - Colore: gialla;
  - Caratteristica luminosa: luce **1sec.**, eclisse **1** sec., luce **1sec.**, eclisse **1** sec., luce **1sec.**, eclisse **1** sec., luce **1sec.**, eclisse **1** sec., luce **1sec.**
  - eclisse 11 sec. = periodo 20 secondi**
  - Portata luminosa: 3 Nm;
  - Visibilità: a giro di orizzonte.



Per quanto sopra,

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

#### **Interdizione dello specchio acqueo destinato alle Mede Elastiche**

1. Lo specchio acqueo avente un'area circolare di raggio pari a **50 metri (cinquanta)** di ampiezza e incentrato nel punto di coordinate geografiche (datum WGS84), meglio evidenziata nello stralcio planimetrico allegato, è interdetto al transito, alla sosta, all'ormeggio alla fonda di qualsiasi unità navale o qualsivoglia attività marittima, compresa la pesca, l'immersione subacquea e la balneazione.

### **Articolo 2**

#### **Transito in prossimità delle Mede Elastiche**

1. I comandanti e/o conduttori delle unità navali in transito nei pressi delle Mede Elastiche, dovranno tenersi a debita distanza dalle stesse e dovranno procedere a lento moto, a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento, prestando la massima attenzione e adottando, oltre alle regole della ColReg '72, ogni ulteriore accorgimento suggerito dalla perizia nautica per evitare situazioni di pericolo.

### **Articolo 3**

#### **Deroghe**

1. Non sono soggetti ai divieti e alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2:
  - a) i mezzi e il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e delle Forze di Polizia;
  - b) i mezzi e il personale del servizio 118 e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio, che abbiano necessità di operare in ragione delle finalità istituzionali di competenza;
  - c) le unità facenti capo all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia o dalla stessa incaricate.

### **Articolo 5**

#### **Sanzioni**

1. I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono:
  - a) se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 171/2005;
  - b) per tutti gli altri casi, autonomamente o in concorso con altre fattispecie, nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

### **Articolo 6**

#### **Disposizioni finali**


1. Il presente provvedimento non costituisce atto autorizzativo; esso viene emesso, quale atto dovuto, allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in occasione delle attività sopra definite. Pertanto la presente Ordinanza non esime la ditta esecutrice dall'obbligo di munirsi di ogni ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di altri organi o enti competenti per giurisdizione o che a vario titolo sono direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di che trattasi.
2. L'Autorità marittima resterà manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza delle attività svolte e del mancato rispetto del presente provvedimento, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento dell'attività in parola.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare, nonché, per gli aspetti di sicurezza della navigazione, ai contenuti delle pertinenti Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii, mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito [www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli](http://www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli).

Pozzuoli (NA), *vedasi data di registrazione*.

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Edoardo RUSSO  
Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - C.F. 488 - 01 - 0009907 - Ingresso - 19/06/2023 - 10:07



**Nota: la presente rappresentazione cartografica non in scala viene riprodotta al solo scopo di indicare sommariamente lo specchio acqueo interdetto di cui alla presente Ordinanza.**